

Il sequestro dell'area rifiuti non sospende la rimozione

Cassazione

Per i giudici l'obbligo di bonificare rimane in capo al rappresentante legale

Il curatore non è destinatario dell'ordinanza del sindaco poiché «non è responsabile»

Paola Ficca

Per la Corte di Cassazione il sequestro giudiziario di un'area non esime il legale rappresentante dell'azienda dall'obbligo di rimuovere i rifiuti ivi abbandonati, come imposto dall'ordinanza del sindaco. Costui deve, invece, richiedere l'autorizzazione al giudice per poter accedere ai luoghi e procedere alla rimozione.

La decisione della Suprema Corte è intervenuta con sentenza n. 9461 del 6 marzo 2024 e ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento. Il ricorso è stato presentato dal presidente del consiglio di amministrazione di una società trentina che non aveva ottemperato all'ordinanza sindacale la quale gli aveva intimato di rimuovere i rifiuti (anche pericolosi) presenti presso il capannone aziendale. Ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006.

Il ricorrente deduceva, fra l'altro, che il fallimento dell'azienda precludeva la notifica dell'ordinanza sindacale e l'impossibilità di ottempe-

rare all'ordinanza, poiché «emessa dopo lo spossessamento dei beni per effetto della dichiarazione di fallimento» che erano nella «disponibilità del curatore fallimentare».

L'articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 punisce con l'arresto fino a un anno «chiunque non ottempera» all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti. La Suprema Corte precisa, quindi, che l'obbligo di rimozione riguarda il responsabile dell'abbandono, gli obbligati in solido, «quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa», nonché i destinatari dell'ordinanza sindacale «che sono obbligati in quanto tali». In caso di inottemperanza, costoro sono esposti alle conseguenze del caso, se non impugnano il provvedimento a fini di annullamento o non forniscono al giudice penale «elementi significativi per l'eventuale disapplicazione».

A nulla vale addurre di non avere la diretta disponibilità dell'area su cui intervenire e, conforme a sue precedenti pronunce (14747/2008 e 33585/2015), la Cassazione ricorda come il fatto che i rifiuti siano in

stato di abbandono in un'area sottoposta a sequestro giudiziario non ha «alcuna efficacia scriminante del reato di cui all'articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 per inesigibilità della condotta», poiché in tal caso il destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione.

La vicenda ha consentito alla Corte anche di meglio tracciare la differenza con la figura del curatore fallimentare il quale (adunanza plenaria del Consiglio di Stato 3/2021 e con riferimento alla vicenda in esame) «non è responsabile dell'abbandono incontrollato dei rifiuti»; non subentra nella proprietà dell'area interessata dall'abbandono e la società fallita «conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio» anche se la sua gestione passa al curatore.

La Cassazione ha anche ricordato che il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006, ha natura di reato permanente, dove la scadenza del termine per adempiere indica l'inizio della fase di consumazione del reato (che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto) e non indica, invece, il momento di esaurimento della fattispecie (al riguardo la Corte richiama le proprie sentenze 33585/2015 e 39430/2018). Sicché, la Corte ha individuato la data di inizio del decorso del tempo necessario a prescrivere il reato oggetto della sua cognizione in quella della pronuncia della sentenza di primo grado.

IL PRINCIPIO

Obbligo permanente

Anche se la dichiarazione di fallimento precede la notifica dell'ordinanza sindacale, il destinatario dell'ordine amministrativo deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione dei rifiuti.